In virtù degli articoli 29 e 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_\_ seduta, accoglie le seguenti

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DEL COMUNE DI ISOLA**

**Articolo 1**

Si modifica il primo comma dell'articolo 13 in modo che recita ora come segue:

 »Il comune si suddivide in unità territoriali minori - comunità locali, comprendenti rispettivamente le seguenti circoscrizioni territoriali di cui al Registro delle circoscrizioni territoriali della Repubblica di Slovenia:

- Comunità locale Città Vecchia. Sede della Comunità locale: Isola.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0001, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35 e 36 (abitato Isola/codice 004);

- Comunità locale Haliaetum. Sede della Comunità locale: Isola.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0002, 3, 4, 15, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 37 (abitato Isola/codice 004) e 0057 (abitato Jagodje/codice 005);

- Comunità locale Livade. Sede della Comunità locale: Isola.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41 e 42 (abitato Isola/codice 004);

- Comunità locale Jagodje – Dobrava. Sede della Comunità locale: Jagodje.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0053, 54, 55, 56, 58, 59 (abitato Jagodje/codice 005) e 0060 (abitato Dobrava/codice 003);

- Comunità locale Korte. Sede della Comunità locale: Korte.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0043 (abitato Baredi/ codice 001), 0052 (abitato Cetore/ codice 002), 0049, 50, 51 (abitato Korte/codice 006), 0047, 48 (abitato Malija/codice 007), 0044, 45, 46 (abitato Šared/codice 008) e 0062 (abitato Nožed).

L'indirizzo professionale delle comunità locali è stabilito dal decreto.«

**Articolo 2**

Dopo l'articolo 13 si aggiunge un nuovo articolo 13/a, che recita come segue:

»Articolo 13/a

Con il presente statuto si stabilisce lo status giuridico delle comunità locali, l'organizzazione, la competenza e l'attività dei loro organi, la collaborazione delle CL con i cittadini e con gli organi comunali, il finanziamento e il patrimonio relae della singola comunità locale e le mansioni del Comune, esercitate dalle comunità locali nel proprio settore per il bene dei cittadini.«

**Articolo 3**

L'ultima frase del terzo comma dell'articolo 16 è depennata.

**Articolo 4**

L'articolo 20 è depennato.

**Articolo 5**

Il testo dell'articolo 21 è modificato e recita ora come segue:

»Articolo 21

Le comunità locali collaborano all'attuazione delle questioni pubbliche nel comune, e cioè:

* avanzano proposte e collaborano alla stesura di programmi di sviluppo del comune nel settore dell'infrastruttura pubblica sul proprio territorio, collaborano nell'attuazione di investimenti nelle infrastrutture comunale e nel controllo sulle opere svolte,
* collaborano nella stesura di programmi di approvvigionamento con acqua potabile e della tutela delle fonti di acqua potabile,
* collaborano nell'acquisizione dei consensi dei proprietari dei terreni per le opere del settore dei servizi pubblici,
* avanzano proposte per il risanamento delle discariche abusive di rifiuti urbani e collaborano nel loro risanamento,
* avanzano proposte per la sistemazione e l'abbellimento nel luogo nel senso di assetto e manutenzione delle superfici pubbliche, dei passeggi e simile e vi collaborano,
* avanzano mozioni per la sistemazione aggiuntiva del traffico (segnaletica stradale, sistemazione degli accessi veicolari e pedonali, limitazioni della velocità e simile),
* redigono mozioni per la modifica degli atti di pianificazione territoriale e degli atti urbanistici esecutivi e li inoltrano all'organo competente in materia del Comune,
* esprimono pareri in merito alle modifiche della destinazione d'uso dei terreni agricoli in altre destinazioni d'uso, in merito alle opere di edificazione previste di stabili di produzione ed altri nella comunità, in merito agli interventi ai terreni agricoli (miglioramento dei terreni agricoli, ricomposizione fondiaria) e in merito agli interventi che comporterebbero una modifica nel regime delle fonti idriche,
* informano l'organo competente in materia del Comune in merito alle problematiche e alle necessità dei cittadini nel settore dell'assetto del territorio e della tutela dell'ambiente,
* collaborano all'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e di altro tipo,
* monitorano i pericoli nel proprio territorio, ne informano il comando della protezione civile e se necessario anche la popolazione e collaborano nelle altre mansioni che rientrano nel settore della protezione e del salvataggio,
* esprimono il proprio parere alla deliberazione in merito alla gestione del patrimonio, conferito in uso alle comunità per lo svolgimento delle proprie mansioni,
* svolgono altre mansioni a proprio giudizio che però non devono intervenire alle altre competenze del Comune.«

**Articolo 6**

Dopo l'articolo 21 si aggiunge un nuovo articolo 21/a, che recita come segue:

»Articolo 21/a

Le comunità locali possono svolgere le mansioni di competenza del Comune, che si riferiscono ai cittadini della comunità locale, e cioè:

* curano la sistemazione dei cimiteri e organizzano il servizio funerario come da tradizione, se non stabilito in altro modo dal decreto,
* curano la manutenzione delle strade pubbliche nel proprio territorio, se non stabilito in altro modo dal decreto,
* provvedono alla manutenzione delle infrastrutture turistiche (sentieri, monumenti, orticoltura,..),
* gestiscono il proprio patrimonio e il patrimonio, conferito loro in uso,
* redigono il piano di protezione e salvataggio in virtù delle disposizioni e delle necessità del Comune,
* redigono e attuano i progetti nell'ambito dello sviluppo integrato delle aree rurali e del rinnovo dei villaggi nel proprio territorio,
* incentivano le attività culturali, sportive ed altre attività della società nel proprio territorio e organizzano manifestazioni culturali, sportive e di altro tipo ovv. offrono assistenza a dette manifestazioni, se organizzate dal Comune,
* collaborano obbligatoriamente alla preparazioni di progetti.

Le mansioni di cui al primo comma del presente articolo si definiscono in dettaglio nel decreto.«

 **Articolo 7**

Il primo comma dell'articolo 22 è modificato e recita ora come segue:

»Il finanziamento delle comunità locali è regolato dalla legge.«

**Articolo 8**

Il testo della quarta e della quinta frase del secondo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente testo:

»La carica del neoeletto sindaco decorre dal moment odi convalida della sua elezione da parte della commissione elettorale comunale. Il mandato del sindaco viene constatato dal Consiglio comunale in seno alla seduta consiliare costitutiva.«

**Articolo 9**

Nel terzo comma dell'articolo 30 si depenna l'ottavo alinea, nell'undicesimo alinea si depenna invece il testo:

»e su proposta del comitato di controllo esonera in anticipo i membri del comitato di controllo«.

**Articolo 10**

L'articolo 32 è depennato.

**Articolo 11**

L'articolo 34 è modificato e recita ora come:

»Articolo 34

Ciascun consigliere comunale può proporre in approvazione del consiglio comunale decreti e altri atti di competenza consiliare, ad eccezione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del bilancio preventivo, degli atti di concessione, degli atti rientranti nel campo della pianificazione spaziale e di altri atti per i quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.«

**Articolo 12**

L'articolo 36 è modificato e recita ora come segue:

»Articolo 36

Il Consiglio comunale può istituire uno/a o più comitati e commissioni quali organi di lavoro permanenti o temporanei.

Il Consiglio comunale istituisce comitati e commissioni quali organi di lavoro permanente per l'esame e la stesura di osservazioni alle proposte di decreti e altri atti, alle proposte di modifica e integrazione di decreti e altri atti, approvati dal Consiglio comunale, per la stesura di pareri e prese di posizione alle singole questioni e per la stesura di proposte alle deliberazioni, approvate dal Consiglio comunale.

Sono comitati permanenti del Consiglio comunale:

* comitato per l'economia e le finanze**,**
* comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico,
* comitato per le attività sociali,
* comitato per l'ambiente e il territorio.

Sono commissioni permanenti del Consiglio comunale:

* commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine,
* commissione giuridico-statutaria,
* commissione per l'agricoltura e la pesca,
* commissione per le questioni della nazionalità italiana,
* commissione per lo sviluppo delle aree rurali,
* commissione per la cooperazione regionale e internazionale.

L'organo professionale consultivo del Consiglio comunale è:

* il consiglio per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale.

Ogni comitato ha il presidente, il sostituto presidente e 7 membri. Ogni commissione, ad eccezione della commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine e della commissione per le questioni della nazionalità italiana, ha il presidente, il sostituto presidente e 5 membri.

La commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine ha il presidente, il sostituto presidente e 7 membri.

La commissione per le questioni della nazionalità italiana ha il presidente, il sostituto presidente e quattro membri. Il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana propone il presidente della commissione e due membri.

Il Consiglio per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale ha il presidente, il sostituto presidente e i membri, il cui numero e composizione, nonché i proponenti sono stabiliti dal Consiglio comunale.

Per l'esame delle singole questioni o per l'esecuzione delle singole mansioni il Consiglio comunale può istituire con apposita delibera anche altri organi di lavoro.«

**Articolo 13**

Dopo l'articolo 36 si aggiungono i nuovi articoli 36/a, 36/b, 36/c, 36/d e 36/e, che recitano come segue:

»Articolo 36/a

»Il Consiglio comunale nomina i membri degli organi di lavoro permanenti su proposta della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine. La Commissione deve prendere in considerazione le proposte dei club di consiglieri e la rappresentanza proporzionale dei partiti ovv. delle liste nel Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale nomina i membri degli organi di lavoro tra i suoi membri e i cittadini. Nella composizione degli organi di lavoro il Consiglio comunale deve considerare la proporzione stabilita dalla legge.

Ogni membro del Consiglio comunale può proporre il candidato a membro del singolo comitato ovv. della singola commissione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale considera la proposta della Comunità autogestita della nazionalità italiana in merito alla partecipazione nei comitati e commissione, dove la Comunità autogestita della nazionalità italiane ne esprima interesse.

La proposta della lista dei candidati per la nomina del comitato o della commissione del Consiglio comunale viene redatta dalla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine in base alle proposte pervenute. La lista dei candidati può contenere tanti candidati, quanti ne conta il singolo comitato o la singola commissione.

Il Consiglio comunale nomina i membri dei comitati e delle commissioni con apposita delibera. La delibera sulla nomina è accolta, quando è votata dalla maggioranza di tutti i membri del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri il presidente, il sostituto presidente e i membri della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

Il presidente e il sostituto presidente degli altri organi di lavoro del Consiglio comunale sono nominati dai membri tra loro stessi.«

»Articolo 36/b

Il sindaco convoca la seduta costitutiva del singolo organo di lavoro e la presiede fino all'elezione del presidente. Se il sindaco non convoca la seduta costitutiva entro i trenta giorni dalla nomina, la convoca il membro dell'organo di lavoro di maggiore età.

Presiede e rappresenta l'organo di lavoro il presidente. Il presidente dell'organo di lavoro deve essere membro del Consiglio comunale.

L'organo di lavoro è deliberativo se assiste alla seduta la maggioranza dei membri. Accoglie le deliberazioni con la stessa maggioranza dei voti espressi, come stabilita per l'accoglimento del singolo atto.

Gli organi di lavoro del Consiglio comunale possono istituire uno o più sottocomitati previo consenso del Consiglio comunale. Non sussiste la limitazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente per la nomina dei membri e del presidente del sottocomitato.«

»Articolo 36/c

Gli organi di lavoro operano in seno a sedute ordinarie e straordinarie.

I comitati e le commissioni si tengono obbligatoriamente prima della seduta del Consiglio comunale, alla quale lo stesso esamina i materiali di loro competenza, ma possono tenersi anche in base al proprio giudizio.

Il presidente dell'organo di lavoro informa il Consiglio comunale in merito alle delibere, mozioni e proposte, accolte dall'organo di lavoro.«

»Articolo 36/d

Il campo di lavoro delle commissioni, dei comitati e dei sottocomitati, la convocazione delle sedute e le altre questioni vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

Le commissioni e i comitati del Consiglio comunale propongono al Consiglio comunale di approvare decreti e altri atti di sua competenza, ad eccezione del bilanci odi previsione e del conto consuntivo del bilanci odi previsione, degli atti di concessione, degli atti rientranti nel campo della pianificazione spaziale e di altri atti per i quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.«

»Articolo 36/e

Il Consiglio comunale può destituire il singolo membro dell'organo di lavoro o l'intero organ odi lavoro con procedimento, stabilito per la nomina dello stesso.

La proposta motivata per la destituzione del membro dell'organo di lavoro può essere avanzata dal presidente dell'organo di lavoro o da un gruppo di almeno tre consiglieri comunali.

La proposta motivata per la destituzione dell'intero organ odi lavoro può essere avanzata da almeno un quarto dei membri del Consiglio comunale.«

**Articolo 14**

L'articolo 37 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 37

Le mansioni di ordine tecnico e amministrativo per le esigenze del consiglio comunale e degli organi di lavoro vengono espletate dall’amministrazione comunale.«

**Articolo 15**

Il secondo comma dell'articolo 41 è modificato, e recita ora come segue:

»I membri del comitato di controllo eleggono il presidente e il sostituto presidente del comitato di controllo con la maggioranza di voti du tutti i membri. Il presidente e il sostituto presidente devono appartenere all'opposizione.«

**Articolo 16**

Il testo dell'articolo 42 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 42

|  |
| --- |
| Il comitato di controllo esclude un membro su proposta di un membro del comitato di autoespulsione o su proposta del presidente del comitato, dal controllo e dalla deliberazione in seno alla seduta nel caso in cui sussistano i motivi di dubbio sulla sua imparzialità. |
| Si considera che sussistano i motivi di cui al comma precedente, se: |
| * il soggetto responsabile, rappresentante legale, procuratore legale o delegato del soggetto controllato è in parentela parallela o laterale fino al 4° grado incluso con il membro del comitato di controllo, o se è legato a tale soggetto in matrimonio o in una relazione extraconiugale o affinità fino al secondo grado incluso, anche se il matrimonio o la relazione extraconiugale sono terminati,
 |
| * il membro del comitato di controllo è tutore, adottante, adottato o affiliante del soggetto responsabile, rappresentante legale, procuratore legale o delegato del soggetto controllato,
 |
| * il membro del comitato di controllo partecipa o ha partecipato al procedimento, oggetto di controllo.
 |

Può richiedere l'espulsione del membro del comitato di controllo anche il soggetto controllato o qualsiasi membro del comitato di controllo. La richiesta di espulsione deve essere motivata. Delibera in merito all'espulsione il comitato di controllo con maggioranza dei voti di tutti i membri.«

**Articolo 17**

Il secondo comma dell'articolo 43 è depennato.

**Articolo 18**

L'ultima frase del primo comma dell'articolo 49 è depennata.

**Articolo 19**

Il testo dell'articolo 55 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 55

»Il sindaco viene eletto dagli elettori a elezioni dirette e segrete. Le elezioni a sindaco si svolgono in conformità alla legge.«

**Articolo 20**

L'articolo 58 è depennato.

**Articolo 21**

Il terzo comma dell'articolo 110 è modificato, e recita ora come segue:

»Le prescrizioni si pubblicano in lingua slovena e italiana nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola in formato elettronico.«

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 22**

Con l'entrata in vigore delle presenti modifiche e integrazioni allo statuto cessa il vigore agli statuti delle Comunità locali Città Vecchia (approvato il 12 settembre 1996), Isola II (approvato il 21 settembre 1996) e Livade (approvato il 12 settembre 1996), tutti pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 15/96, lo statuto della Comunità locale Korte (approvato il 7 settembre 2000) e lo statuto della Comunità locale Jagodje-Dobrava (approvato nel giugno del 2000).

**Articolo 23**

Le modifiche e integrazioni allo Statuto si pubblicano nel Bollettino Ufficiale elettronico del Comune di Isola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo alla pubblicazione.

Gli atti generali vanno armonizzati con le Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola entro l'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto.

Prot. n.:

Isola, mag. Igor Kolenc

 SINDACO

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 86310 Izola – IsolaTel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110E-mail: posta.oizola@izola.siWeb: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.:

Data:

In virtù all'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e dell'articolo 110 del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 15 febbraio 2018 alla sua 25a seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

**1**

Si accolgono le Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola alla loro seconda lettura.

**2**

Si incaricano i servizi professionali a controllare, quali atti generali vanno armonizzati con le Modifiche e integrazioni dello Statuto del Comune di Isola e a redigere le necessarie modifiche agli atti nel termine di cui all'articolo 23 delle modifiche dello Statuto.

**3**

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  mag. Igor Kolenc SINDACO |  |

Si recapita a:

1. membri del Consiglio comunale,

2. atti,

3. archivio.